

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Gibtelecom/Commissione**

(Cause riunite T-433/03, T-434/03, T-367/04 e T-244/05) <sup>(1)</sup>

*(Concorrenza — Telecomunicazioni — Decisioni di archiviazione di denunce ex art. 86 CE — Mancata presa di posizione della Commissione su denunce ex art. 86 CE — Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della lite in corso di causa — Non luogo a statuire)*

(2008/C 223/67)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Gibtelecom Ltd (Gibilterra) (rappresentanti: M. Llamas, barrister, e B. O'Connor, solicitor)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e A. Whelan, in seguito F. Castillo de la Torre, agenti)

### Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle asserite decisioni della Commissione 17 ottobre 2003, 5 luglio 2004 e 26 aprile 2005, con cui venivano archiviate due denunce che invitavano la Commissione ad agire in base all'art. 86 CE, n. 3, per porre fine alle asserite violazioni del diritto comunitario commesse dal Regno di Spagna e, dall'altro, domanda diretta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che, astenendosi dal prendere posizione sul seguito che ella intendeva dare ad alcuni aspetti di una delle denunce summenzionate, la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.

### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d'intervento presentata dal Regno di Spagna nella causa T-367/04.
- 3) La Gibtelecom Ltd e la Commissione supporteranno ciascuna le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 6.3.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Espinosa Labella e a./Commissione**

(Causa T-322/06) <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità»)*

(2008/C 223/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

*Ricorrenti:* Manuel José Espinosa Labella (Almería, Spagna); Josefa Labella Dávalos (Almería); María Pilar Espinosa Labella (Almería); María José Espinosa Labella (Almería); Tomasa Peñuela Ortiz (Almería); Tomás Espinosa Peñuela (Almería); Francisco José Espinosa Peñuela (Mairena del Aljarafe, Spagna); Juan Manuel Espinosa Peñuela (Madrid, Spagna); María Lourdes Espinosa Peñuela (Almería); Adela Espinosa Peñuela (Almería); Jorge Jesús Espinosa Peñuela (Almería); eredi di Rafael Espinosa Peñuela (Almería) (rappresentante: avv. M. J. Rovira Daudí)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

### Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Artos de El Ejido», nel quale sono situati terreni dei ricorrenti, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.